

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2866

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 4179)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 novembre 1997*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia
di incentivi per la rottamazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1997, N. 324*All'articolo 1:**al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:**«a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;**b) fino a lire unmilione duecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri»;**Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purchè quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997».

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed in particolare l'articolo 29 che disciplina il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare la disciplina successiva al prossimo termine di scadenza del 30 settembre 1997 previsto dal citato articolo 29, con particolare riferimento alla necessità di non pregiudicare i vantaggi conseguiti per l'erario, per l'occupazione e per l'ambiente, nonché di estendere gli effetti di riduzione del consumo di carburante e dell'inquinamento atmosferico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Incentivi per la rottamazione).

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione

Articolo 1.

(Incentivi per la rottamazione).

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilione-cinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo purchè risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

a) fino a lire unmilione- duecentocinquanta-mila per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilione-cinquecentomila per consumi inferiori a 7 litri.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 4.000.000 e di lire 2.000.000.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

- a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
- b) fino a lire unmilione duecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri;

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purchè quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(*Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30*).

1. La lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituita dalla seguente: «*b*) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;».

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - BERSANI - VISCO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

Identico.

